



231

## Organismi di vigilanza: la presidente chilosi parla dei rischi aziendali legati ai rifiuti e chiede una riforma della 231

L'avvocato Mara Chilosi, che ormai da quindici anni è il consulente legale di riferimento del gruppo SAFE, lo scorso giugno è stata rieletta Presidente di AODV231, l'Associazione che riunisce professionisti e esponenti aziendali che vivono in prima persona l'esperienza degli Organismi di Vigilanza (OdV) previsti dai Modelli di Organizzazione adottati in base al Decreto Legislativo n. 231/2001. Gli iscritti sono oltre 1.300. Il comitato redazionale di SAFE l'ha intervistata.

*Avv. Chilosi, gestire i rifiuti è delicato: imprecisioni gestionali involontarie possono facilmente avere conseguenze penali e, allo stesso tempo, le difficoltà strutturali di tracciamento dei flussi sono una costante fonte di tentazione per gli imprenditori privi di scrupoli interessati ad ottenere illeciti guadagni. In questo quadro, qual è l'impatto dei modelli organizzativi 231?*

Il settore dei rifiuti rappresenta - stando alle recenti ricerche sull'applicazione giudiziaria del d.lgs. 231/2001 - un ambito di **rischio significativo per le imprese**. I reati ambientali, unitamente a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro e ai reati contro la PA, rappresentano le fattispecie rispetto alle quali la responsabilità amministrativa degli enti è più contestata e, in particolare, lo

sono quelle concernenti la disciplina sui rifiuti.

I reati legati alla gestione dei rifiuti sono particolarmente insidiosi, in quanto spesso coinvolgono le imprese per condotte poste materialmente in essere dagli appaltatori o dagli operatori specializzati. È noto infatti che vige, nella normativa in materia, il principio della **responsabilità condivisa lungo la filiera** e i committenti di lavori o coloro che conferiscono i propri rifiuti a terzi sono chiamati a verifiche molto stringenti in ordine al possesso, da parte dei fornitori e “soci in affari” (usando la terminologia dell'ISO 37001), di requisiti tecnici, autorizzativi, organizzativi e di onorabilità sempre più stringenti.

I **modelli organizzativi** sono lo strumento attraverso cui mettere in atto questo “obbligo di diligenza” secondo un approccio “risk based”, in quanto presuppongono, innanzitutto, un'analisi del contesto e l'identificazione dei rischi e, conseguentemente, l'adozione di protocolli di verifica delle terze parti proporzionati al rischio e, dunque, sostenibili.

È molto importante che le **misure di prevenzione dei reati** individuate nei protocolli del modello siano proporzionate al rischio e non eccessivamente burocratiche, altrimenti si rischia che le figure aziendali che devono applicarle non ne condividano l'utilità e, conseguentemente, le aggirino. Vi è poi una inutile dispersione di risorse che non produce alcun valore aggiunto.

Un ulteriore elemento importante per il successo di questi strumenti è l'eliminazione delle ridondanze e la promozione di un **approccio integrato**, attraverso l'adozione di strumenti organizzativi unitari che presidino diversi ambiti di rischio. Un approccio per processi e per attività sensibili, più che per gruppo di reato.

Così, il **protocollo di verifica delle terze parti** può contribuire a prevenire i reati ambientali, quelli associativi, quelli contro la PA, quelli legati agli infortuni sul lavoro, quelli di riciclaggio, il caporalato e gli altri reati connessi alla regolarità del rapporto di lavoro, come pure a contrastare le frodi, a diminuire il rischio contrattuale, a preservare la business continuity.

I modelli organizzativi prevedono inoltre processi di **monitoraggio** e di **vigilanza** che ne presidiano l'efficace attuazione e ne consentono l'aggiornamento periodico. Da ultimo, la recente normativa sul **whistleblowing** prevede l'introduzione di canali di segnalazione di illeciti e violazioni, disponibili anche per gli esterni, che dovrebbero rendere ancora più efficace lo strumento.

L'**Organismo di vigilanza** ha il compito di verificare la funzionalità del modello in termini di disegno e di esercitare il controllo cosiddetto di “terzo livello” sul rispetto dei protocolli e delle misure di prevenzione, integrandosi nel sistema di controllo interni, curando l'aggiornamento del modello per recepire modifiche normative, cambiamenti organizzativi o di business rilevanti o per eliminare eventuali lacune che dovessero emergere in corso d'opera.

Inutile sottolineare l'**importanza** che il processo di acquisto e i protocolli di

verifica delle terze parti assumono nell'ambito dell'azione dell'Organismo di vigilanza, in tutte le tipologie di imprese.

*Nel dlgs 231/2001 c'è qualcosa che potrebbe essere migliorato?*

A distanza di oltre 20 anni dall'adozione della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti è diffusa, tra gli addetti ai lavori, la percezione della **necessità di una riforma organica** del d.lgs. 231/2001, che dovrebbe muoversi su diverse direttrici.

Razionalizzare il catalogo dei reati presupposto, riformare la disciplina della confisca, introdurre strumenti premiali per le imprese che adottano approcci collaborativi o riparatori in fase di indagini, allineare la disciplina processuale a quella prevista per le persone fisiche dopo la cosiddetta "riforma Cartabia", cercare di tipizzare meglio l'esimente legata all'adozione del Modello, ad esempio valorizzando maggiormente le certificazioni dei sistemi di gestione aziendale quantomeno in chiave di inversione dell'onere probatorio, disciplinare l'azione dell'Organismo di vigilanza: questi i principali e non più procrastinabili temi su cui il legislatore dovrebbe concentrarsi